

12. I Commentatori

1. *I postaccursiani*

Nella prima metà del Duecento, mentre Accursio intesseva la sua vasta tela, altri giuristi seguivano vie differenti. Va ricordato in particolare Jacopo Baldovini [Sarti 1990], autore di acute esegesi e di importanti teorie, quale è quella che distingue le norme «ordinatorie» da quelle «decisorie», per la prima volta separando con chiarezza il piano della disciplina processuale da quello del diritto sostanziale [A. Padoa-Schioppa 1992, p. 40], con conseguenze di grande rilievo pratico e teorico. Le sue tesi sono state in parte tramandate dall'allievo Odofredo, anch'egli professore a Bologna intorno alla metà del secolo, autore a sua volta di Letture in cui i primordi dell'università e altri eventi storici della Scuola del Glossatori sono narrati vivacemente agli scolari del tempo. Ma con Accursio si era ormai esaurita, dopo cinque generazioni di studiosi, la funzione storica della Glossa, che nel completo apparato del maestro bolognese aveva trovato il suo punto di approdo. È indicativo il fatto che anche giuristi di indubbio rilievo, quali Guido da Suzzara e Dino del Mugello, espressero molte loro teorie, sovente originali, nella forma di «aggiunte» alla Glossa accursiana.

Frattanto il metodo di studio introdotto dai Glossatori – la preparazione giuridica superiore condotta sullo studio esclusivo dei testi del *Corpus iuris* secondo il metodo che abbiamo descritto – si andava espandendo in Italia e in Europa, attraverso la fondazione di nuovi Studi generali: dopo il caso di Modena del 1175, nascevano nuove università a Padova nel 1222, a Napoli nel 1224 (fu questa la prima università creata dallo Stato, per iniziativa di Federico II re di Sicilia e imperatore), poco più tardi anche in diverse altre città non solo italiane. Al Trecento risalgono le università di Coimbra, di Heidelberg, di Praga, di Pavia e di numerosi altri centri universitari di studio del diritto, che diverranno celebri nei secoli successivi. Occorre precisare che in molti luoghi l'inizio dello studio superiore del diritto secondo il nuovo metodo bolognese ha preceduto il riconoscimento formale della scuola come Studio generale: questo

richiedeva l'intervento diretto di una delle due supreme autorità, l'imperatore ovvero il pontefice romano. A Montpellier, a Pisa, ad Orléans, a Siena e in molte altre città tale riconoscimento fu ottenuto talora anche un secolo dopo l'inizio effettivo dei corsi.

Nel Duecento si affermò, accanto all'insegnamento teorico impartito nelle università, una tipologia di opere rivolte direttamente ai pratici del diritto. Proseguì e si intensificò la redazione di opere di procedura civile e canonica, nel ricco filone degli *ordines iudiciorum*. Di grande diffusione e autorità fu lo *Speculum iudiciale* del giurista pontificio, poi vescovo di Mende, Guillaume Durand; un'opera che sintetizza e incorpora numerose trattazioni di giuristi anteriori e che fu a lungo utilizzata non solo per la materia processualistica²⁰⁷.

Vi sono poi i formulari notarili, dei quali già si è detto. Le questioni, tutt'altro che semplici, legate all'applicazione delle norme degli statuti cittadini trovarono anch'esse spazio nella dottrina del Duecento: tra gli altri, Giuliano da Sesso [Sorrenti 1999], Alberto Galeotti e Alberto da Gandino composero raccolte di *Quaestiones statutorum*. Alberto da Gandino, un giurista che fu attivo come podestà e come giudice penale in molte città italiane, scrisse alla fine del Duecento un trattato *de maleficiis* [Kantorowicz 1907-1926] che offre un panorama compiuto del diritto penale coevo nelle città italiane: un diritto molto lontano, nel sistema delle pene come nella procedura, dalla normativa romanistica del *Corpus iuris*.

2. La scuola di Orléans

Tra i centri di studio del secondo Duecento, un ruolo particolare ebbe la piccola università di Orléans. Dopo che il papa, su richiesta del re di Francia, aveva proibito nel 1219²⁰⁸ l'insegnamento del diritto romano a Parigi – il re voleva così evitare ogni rischio di subordinazione all'Impero, del quale il *Corpus iuris* era considerato espressione normativa – era nata in questa città una scuola di diritto romano al servizio dei chierici: la formazione giuridica (che includeva lo studio dei testi di diritto romano) conosceva infatti una sempre maggiore fortuna anche per i chierici, molti dei quali ascendevano poi ai gradi superiori della gerarchia ecclesiastica, mentre altri entravano al servizio della monarchia. Ad Orléans – anche per influenza di maestri italiani di provenienza bolognese ma di indirizzo non accursiano, quali Guido de Cumis, allievo del Baldovini – alcuni maestri affron-

²⁰⁷ Su di lui, *Guillaume Durand* 1992.

²⁰⁸ Probabilmente non su richiesta del papa, come si riteneva in precedenza, bensì per incentivare l'insegnamento della teologia e del diritto canonico [Carbasse 1998, § 83].

tarono lo studio dei testi romani con metodo nuovo. Il maggiore di essi, Jacques de Revigny²⁰⁹, mostra nelle sue lezioni (anzitutto una *Lectura al Codice*²¹⁰, inoltre *Lectures al Digesto vecchio* e al *Digesto nuovo*, nonché un *Dictionarium iuris*) una grande indipendenza di pensiero rispetto alla *Glossa d'Accursio*²¹¹ ed un particolare acume nell'interpretazione delle fonti. E così pure Pierre de Belleperche, che insegnò negli ultimi vent'anni del secolo, anch'egli autore di un'importante *Lectura al Codice*, tuttora inedita, e di altri scritti di commento al *Digesto* e alle *Istituzioni* [Bezemer 2005]: un giurista di assoluto spicco, che ebbe in Italia una fortuna particolare attraverso la larga recezione che Cino da Pistoia ed altri *Commentatori* fecero delle sue teorie.

Da un lato, colpisce la profondità e la sistematicità dell'analisi testuale: gli orleanesi, a cominciare dal Revigny, commentano a fondo ogni passo, con analisi esegetiche più esaustive di quelle dei Glossatori. Non di rado le esegesi ormai tradizionali sono dimostrate errate, e perciò rettificate senza esitazione. Celebre è l'episodio avvenuto a Orléans, allorché di fronte al figlio di Accursio, Francesco, invitato a tenere una prestigiosa *repetitio*, il Revigny, allora semplice baccelliere, osò contestare l'interpretazione del maestro bolognese dimostrando con le armi della dialettica come un passo del *Codice* dovesse intendersi in modo diverso da quello approvato nella *Glossa accursiana*²¹². Si coglie qui uno dei caratteri distintivi del metodo del commento di origine orleanese che sviluppa un canale già aperto dai Glossatori: viene sistematicamente ricercata la *ratio* della norma, il principio che sta alla base di essa, anche se non espresso letteralmente nel testo, così da rendere possibile la sua corretta applicazione anche a casi non esplicitati, ma simili a quello che la norma contemplava. Anche nella difficile materia dei patti e dei contratti innominati si manifesta negli orleanesi un'analoga attitudine critica nei confronti delle dottrine dei Glossatori, con la capacità di ricondurre direttamente alla fonte normativa antica la soluzione dei problemi teorici sulla diversa struttura giuridica dei contratti formali («vestiti») e dei patti «nudi» [Volante 2001, p. 368].

²⁰⁹ Bezemer 1997.

²¹⁰ Essa venne pubblicata a stampa a Parigi nel 1519 (*Lectura super Codice*) con l'attribuzione errata a Pierre de Belleperche. Fu Meijers a scoprire che l'opera era di Revigny.

²¹¹ Alla *Glossa* i maestri orleanesi non risparmiano critiche acerbe e persino irridenti: «credo quod huic glossae diabolus revelavit id quod dicit», esclama ad esempio Belleperche su un punto specifico [Meijers 1959, III, p. 113].

²¹² Si trattava della costituzione giustiniana del 531 (Cod. 7. 47. 1) in cui l'imperatore impose di risarcire del doppio il danno causato dall'inadempimento di contratti di quantità certa come la vendita e la locazione, e invece ad arbitrio del giudice quello relativo agli altri contratti. Sull'argomentazione dialettica di Revigny, Errera 2010.

D'altro lato, l'attenzione del commentatore è vigile nel prospettare agli allievi casi e situazioni della realtà coeva, suscettibili di ricevere un'adeguata impostazione giuridica alla luce del testo commentato. Nella *repetitio* sulla consuetudine, uno dei testi più importanti per il rilievo del tema e per la profondità della trattazione²¹³, Revigny ragiona sull'ipotesi in cui un caso non sia regolato né dalla legge né dalla consuetudine, ma trovi analogie sia nell'una che nell'altra: quale deve allora prevalere? La legge romana non lo dichiara²¹⁴. Revigny ritiene che la preferenza vada data a quella delle due fonti che presenta una somiglianza di disciplina maggiore con il caso in questione²¹⁵.

Questa tendenza ad affrontare temi cruciali per la pratica del diritto non è in contraddizione con un atteggiamento – quale si riscontra ad esempio in tema di testamento – apparentemente ignaro della prassi e tutto volto all'esegesi: perché la profondità analitica e l'attenzione ai casi concreti e al mondo delle consuetudini (bene spiegabile in una regione di diritto consuetudinario, quale l'orleanese) non sono se non i due aspetti complementari di un indirizzo che presuppone l'adeguatezza dei testi romani a risolvere ogni possibile controversia legale. Persino le questioni di diritto feudale – d'altronde impostate alla luce delle fonti romanistiche già da Glossatori bolognesi quali Giovanni Bassiano – sono discusse alla luce del quarto libro *de actionibus* delle Istituzioni²¹⁶. Notevole è anche, nel Revigny, l'indipendenza di giudizio nei confronti della monarchia francese, della quale tra l'altro il giurista non condivide la presa di distanza rispetto all'autorità imperiale²¹⁷: non a caso Revigny – uomo di Chiesa e più tardi vescovo di Verdun – non ricoperse mai incarichi al servizio del re di Francia, a differenza di molti suoi colleghi orleanesi, tra i quali anche Belleperche.

²¹³ Esso è stato studiato approfonditamente, nel contesto degli altri passi del Revigny e dei dottori orleanesi sulla consuetudine, da Waelkens, 1984.

²¹⁴ Infatti Dig. 1. 3. 32 (il celebre passo di Salvio Giuliano) si limita ad affermare che in caso di lacuna della legge si deve ricorrere alla consuetudine.

²¹⁵ Revigny ne fornisce un altro esempio, desunto con variazioni [come ha mostrato Waelkens 1984, p. 186] dalla trattazione del suo maestro, Jean de Monchy: se un fondo dato in enfiteusi si accresce in séguito ad un'alluvione, a chi spetta l'incremento? La consuetudine feudale lo attribuisce al signore e non al feudatario vassallo, mentre il diritto romano lo attribuisce all'usufruttuario e non al proprietario (Dig. 7. 1. 9. 4): Revigny argomenta che la prima soluzione deve prevalere perché entrambi, il feudatario e l'enfiteuta, sono assimilabili in quanto hanno il dominio utile, mentre l'usufruttuario non l'ha. E contraddice l'opinione del suo maestro con forza argomentativa non comune (Revigny, *Repetitio* a Dig. 1. 3. 32 *de quibus*, ed. Waelkens, 1984, pp. 476 s.).

²¹⁶ Cortese 1992, p. 82.

²¹⁷ Si veda il passo segnalato dal Meijers, assai esplicito al riguardo: «quidam dicunt quod Francia exempta est ab imperio; hoc est impossibile de iure [...]; si hoc non recognoscit rex Francie, de hoc non curo» (Révigny, *Lectura Digesti veteris*, proemio, ed. in Meijers 1959, III, p. 9).

Si deve anche menzionare, per la Francia, la scuola di Tolosa, dove nel secondo decennio del Trecento insegnò tra gli altri Guillaume de Cunh. Autore di una Lettura al Codice (che sarà edita nel 1513) e di commenti al Digesto tuttora manoscritti, Guglielmo godette in Francia e in Italia di grande autorità presso i maggiori esponenti del Commento, i quali utilizzarono largamente le sue tesi [Meijers 1959, III, p. 189].

3. *Da Cino a Bartolo da Sassoferrato*

L'approccio indipendente e critico degli orleanesi ebbe in Italia un seguito importante²¹⁸. Un continuatore di spicco fu il giurista e poeta del «dolce stil novo» Cino da Pistoia, allievo di Dino del Mugello, amico di Dante Alighieri e come lui sostenitore del potere imperiale nella divisione aspra del primo Trecento tra Guelfi e Ghibellini. La grande *Lectura Codicis* di Cino, licenziata nel 1314, segna l'introduzione in Italia del metodo orleanese che prenderà il nome di Scuola del Commento. Mentre non pochi giuristi italiani del tempo attribuivano alla Glossa ordinaria un'autorità indiscutibile, poco meno che legislativa²¹⁹, la Lettura di Cino era ormai indipendente dalla tradizione accursiana, dalla quale Cino non esitava in più occasioni a distaccarsi; così come dichiarava la propria autonomia di giudizio nei confronti di qualunque opinione – anche se condivisa da mille dottori: «etiam si mille hoc dixissent»²²⁰ – qualora non fosse convinto della validità di una tesi.

La Lettura di Cino era concepita con criteri di coerente sistematicità nel commento del testo romano. L'autore enunciava all'inizio il proposito di assoggettare ogni passo del Codice alle operazioni seguenti: la lettura (*lectio*), l'esegesi testuale (*expositio*), la formulazione di esempi (*casus*), l'indicazione dei punti rilevanti (*notabilia*), la discussione dei possibili contrasti tra passi paralleli (*oppositiones*), infine la proposizione e la soluzione di questioni (*quaestiones*). È da notare che nessuna di queste operazioni era in sé nuova, perché tutte erano praticate, come si è visto, già dai tempi della Glossa; ciò che mutava era da un lato la sistematicità dell'approccio al testo, in secondo luogo il rapporto relativo tra le predette fasi dell'opera dell'interprete: uno

²¹⁸ La più recente e attendibile sintesi storica sulla Scuola del Commento è nel volume di Hermann Lange [2007], al quale si rinvia anche per i singoli autori, accanto alle corrispondenti voci del DBGI, che saranno qua e là richiamate.

²¹⁹ «Ubi cumque ergo Glosa firmat pedes, serva eam», ammoniva Jacopo Butrigario nel Trecento, aggiungendo però «nisi usus sit contrarius [...]» (Jacopo Butrigario, *Lectura super Codice*, Paris, 1516, rist. Bologna, 1973, a Cod. 3. 4. 1, *qui pro sua iurisdictione, l. in causarum*).

²²⁰ Cino, *Lectura super Codice*, a Cod. 4. 14. 5, *unde legitimi, l. certum*.

sguardo all'opera di Cino mostra chiaramente quanto si sia ristretto lo spazio dedicato alle prime cinque operazioni, e quanto viceversa si sia ormai dilatata la sesta. Grande è infatti la dovizia di questioni teoriche, di casi tratti dalla prassi, di spunti di discussione ricavati dalla normativa degli statuti cittadini e proposti dalla cattedra agli allievi.

Allievo di Cino fu colui che per comune giudizio è da considerare il massimo giurista della Scuola dei Commentatori, Bartolo da Sassoferrato. Nato nel 1313, entrato appena quattordicenne all'Università di Perugia e poi addottoratosi a Bologna, Bartolo ricoprì in giovane età alcune cariche pubbliche (fu tra l'altro giudice a Todi), ma presto venne chiamato all'insegnamento universitario dapprima a Pisa e quindi a Perugia, ove spese la sua breve esistenza – morì infatti nel 1357, all'età di appena 43 anni – in un'attività didattica e scientifica intensissima. Educato dal frate francescano Pietro d'Assisi, dotato di vivo sentimento religioso, frugale e quasi ascetico nei costumi di vita – sino a pesare il cibo per essere certo di conservare la mente pronta al lavoro intellettuale²²¹ – Bartolo è uomo del medioevo nell'accezione più completa del termine.

L'opera che di lui resta è imponente: essa copre ben dieci volumi in folio – che corrispondono a circa cento volumi in formato moderno – nelle numerose edizioni quattrocentesche e cinquecentesche dei suoi scritti. Sei volumi sono dedicati al commentario delle tre parti del Digesto (due al *Vetus*, due all'*Infortiatum*, due al *Novum*), due al Codice, uno al *Volumen*, uno infine alla raccolta dei suoi *Consilia* (oltre un centinaio), delle *Quaestiones* e dei Trattati.

Anche pochi esempi potranno essere sufficienti a mostrare le caratteristiche dell'intelletto del grande commentatore, che si era formato al contatto con la personalità e con l'opera di Cino da Pistoia²²², ma che aveva poi proseguito il suo cammino intellettuale per proprio conto. Doti analitiche, capacità sistematica e costruttiva, senso della giustizia, concretezza di visione giuridica anche per fenomeni storici di particolare attualità nell'Italia trecentesca: sono, queste, alcune tra le doti precipue del pensiero di Bartolo.

Vediamo come egli affronti, in una *repetitio* celebre scritta nel 1343²²³, la tematica cruciale degli statuti cittadini. La materia viene anzitutto ripartita in sette capitoli (chi sia abilitato a statuire, in quali forme, su quali materie, verso quali soggetti, entro quali termini temporali, infine entro che limiti lo statuto possa venire interpretato e

²²¹ Savigny 1856, II, p. 638.

²²² Lo riferisce Baldo, il grande allievo di Bartolo: «dicebat mihi Bartolus quod illud quod suum fabricabat ingenium erat Lectura Cyni» (Baldo, *Lectura de feudis*, tit. *Si de feudo fueri controversia*, § *vasallus*, n. 1; Cortese 1995, II, p. 425).

²²³ Bartolo, *Commentaria in primam Digesti veteris partem*, a Dig. 1. 1. 9, de *iustitia et iure*, l. *omnes populi*, Lugduni, 1590, fol. 9r-14v.

dedotto in giudizio). Sul primo punto («*quis possit facere statuta*»), Bartolo imposta il suo ragionamento fondandosi sulla distinzione fra tre categorie di comunità locali: quelle dotate di piena giurisdizione civile e penale, quelle con giurisdizione limitata (ad esempio, solo per le cause civili, o solo per le cause penali di lieve entità), infine le comunità prive di poteri giurisdizionali. Ad ognuna di tali categorie Bartolo fa corrispondere un particolare livello di abilitazione a legiferare, cioè ad esercitare la potestà statutaria: questa è da ritenersi piena e senza necessità di autorizzazione superiore per la prima categoria di comunità locali, limitata ai settori che corrispondono all'autonomia giurisdizionale per la seconda, infine possibile per la terza solo con l'autorizzazione del superiore: cioè, della città dominante o del signore²²⁴.

In questa impostazione, diversi spunti sono da sottolineare. Anzitutto, il concetto di «popolo» (che il frammento romano di Gaio poneva alla base della nozione stessa di «diritto civile», contrapposto al «diritto delle genti»²²⁵) è attribuito da Bartolo ad ogni singola collettività cittadina, rurale e persino professionale, con conseguenze relevantissime in tema di autonomie locali e corporative; questo concetto plurale e multilivello di *populus* è tanto più rilevante in quanto il popolo costituisce, in base a un celebre passo del Digesto (Dig. 1. 1. 9), la fonte legittima della legge. In secondo luogo, egli procede dal certo all'incerto, chiarendo i confini della potestà legislativa in analogia con quelli, più agevolmente accertabili, della potestà giurisdizionale; in terzo luogo, emerge da ciò una concezione amplissima delle autonomie cittadine e rurali, poiché persino i quartieri cittadini e i comuni del contado privi di giurisdizione sono ritenuti atti a statuire sulle questioni relative ai beni comuni ed alla sfera delle rispettive competenze. Quanto alle città che per concessione o per prescrizione acquisitiva esercitano la piena giurisdizione, la loro potestà legislativa è ammessa in modo pressoché totale: essa risulta infatti – al pari, si noti, di quella di ogni altra autorità temporale, compreso il re o l'imperatore stesso – limitata soltanto dal diritto divino, e solo se l'eventuale norma in contrasto con un precetto biblico sia tale da poter indurre in peccato.

È alla luce di queste distinzioni che Bartolo risolve una serie di questioni concrete, relative a statuti dei quali era in discussione la validità o la portata. Una tale concezione delle autonomie è d'altra parte coerente con l'impostazione gerarchica delle autorità pubbliche, propria del pensiero giuridico non solo di Bartolo: in effetti, egli riconosce, al di sopra dei regni e delle città, il primato giuridico del potere imperiale, che offre (quanto meno in teoria, perché la

²²⁴ Bartolo, a Dig. 1. 1. 9, l. *omnes populi*, nn. 3-10.

²²⁵ Dig. 1. 1. 9.

realtà del suo tempo se ne è distaccata) la sola garanzia di tutela del valore supremo della pace. Regni e città non sono, per Bartolo, enti «sovrani» nel senso moderno del termine, bensì enti autonomi originari, organicamente collocati nella scala delle associazioni tra uomini (le «universitates»).

Non meno celebre, citata e ripetuta per secoli, è la teoria bartoliana sul conflitto tra leggi, che sta alla base di alcune tra le moderne dottrine del diritto internazionale privato. Basti qui rilevare che il grande giurista di Sassoferrato è riuscito a formulare un insieme di principi che, combinati tra loro, consentivano di sistemare armonicamente una materia tra le più complesse e controverse nell'età dei comuni, allorché la presenza di tante leggi statutarie creava continui problemi nei rapporti intercittadini [Storti Storchi 1989; 1991]. Quali norme statutarie dovevano applicarsi ai forestieri presenti entro il territorio del comune? E quali norme dello statuto operavano anche nei riguardi di cittadini (o nei confronti di beni) che si trovassero fuori dal territorio della loro città? Bartolo distinse a questo proposito tra contratti, testamenti, delitti; tra statuti permissori e proibitori; tra norme processuali (per le quali vale la legge del luogo del processo, la *lex fori*) e norme sostanziali; infine, tra statuti rivolti alle persone (statuti personali: per i quali si applica anche fuori dal territorio la normativa della città di appartenenza dell'individuo) e statuti rivolti ai beni (statuti reali: per i quali si segue la legge del luogo di ubicazione del bene)²²⁶. E per ognuna di tali categorie individuò un'idonea soluzione al conflitto tra statuti di diverse città nonché tra statuti e diritto comune.

È da osservare che se le singole categorie e distinzioni erano spesso risalenti ad autori precedenti, nuova era invece la sistemazione complessiva della materia, così come nuove erano talune tesi enunciate dal giurista su specifici punti di diritto («mihi autem videtur...»). Era originale, ad esempio, il criterio di considerare – ai fini della portata della norma di legge – la «volontà della legge» desunta dall'enunciazione precisa e testuale dello statuto, cioè il suo riferimento, a volta a volta, alla persona od invece alla cosa: un criterio interpretativo particolarmente utile, cui Bartolo fece ricorso anche in numerose altre occasioni.

La medesima perspicuità di pensiero si può cogliere a proposito di temi per così dire classici, nascenti da questioni collegate alle fonti giustinianee illustrate nell'attività didattica, e a proposito di problemi tradizionali ovvero di particolare attualità, analizzati nei trattati.

Sul primo fronte ci limitiamo a citare un solo esempio, tra i tanti possibili. A Bartolo risale la teoria, ripetuta poi per secoli, che distingue due forme di variazione del valore del danaro, a seconda che sia mutato il peso del metallo (variazione intrinseca) ovvero che

²²⁶ Bartolo, *Commentaria in primam Codicis partem*, a Cod. 1. 1. 1, *de summa Trinitate et fide catholica*, l. *cunctos populos*, nn. 14-38, Lugduni, 1600.

ne sia mutato il valore in séguito alle oscillazioni del mercato monetario (variazione estrinseca): la prima variazione impone al debitore di pagare secondo il valore del tempo dell'obbligazione, la seconda gli consente di pagare secondo il valore del tempo del pagamento²²⁷.

Sul secondo fronte, diversi trattati bartoliani studiano con finezza e capacità di sintesi temi tradizionali nel mondo dei giuristi: ad esempio il tema delle acque e dei fiumi (*de fluminibus*) e quello sempre rilevante della prova testimoniale [Lepsius 2003]. Altri toccano questioni nuove e attuali: è nota la classificazione bartoliana delle diverse tipologie di potere signorile o tirannico (manifesto o velato, «ex defectu tituli», «ex parte exercitii»): una classificazione formulata negli anni in cui la Signoria si andava ormai affermando in Italia, sulle ceneri delle autonomie comunali, che in taluni casi vennero senz'altro abbattute attribuendo al signore i pieni poteri, mentre in altri vennero in apparenza mantenute anche se di fatto le scelte delle magistrature cittadine erano ormai effettuate dal signore. «Hodie Italia est tota plena tyrannis», osservava sconsolatamente il grande giurista chiudendo il suo trattato²²⁸. Altrettanto famosa è la trattazione rigorosamente giuridica del grave, ma allora frequente, fenomeno delle rappresaglie²²⁹ – un istituto che consentiva al creditore di un forestiero di ottenere dal proprio giudice il sequestro dei beni di un concittadino del debitore, a titolo di rivalsa per il mancato adempimento dell'obbligazione – ricondotto lucidamente da Bartolo alla sua causa di fondo, l'assenza di un potere superiore a quello delle città, che fosse in grado di imporsi efficacemente nei confronti dei «forestieri», laddove le autonomie cittadine potevano condurre a situazioni di vera anarchia.

Già da questi esempi si possono cogliere alcuni caratteri propri del pensiero della Scuola del Commento, quale si manifesta appunto negli scritti del suo massimo esponente. Le dottrine più influenti e durature non sono ormai più – come lo erano state presso i Glossatori – il risultato di uno sforzo interpretativo delle fonti antiche nelle loro «apparenti» contraddizioni, bensì il frutto di una costruzione concettuale libera e autonoma del giurista, alle prese con questioni nascenti dai mille casi della vita quotidiana del suo tempo. Il metodo che consiste nel distinguere e nel suddividere permette di ripartire in sottocategorie una materia complessa, inserendo le svariate questioni nascenti dalla pratica entro le maglie di una sistemazione organica. E se negli epigoni ciò condurrà a moltiplicare inutilmente

²²⁷ Bartolo, *Commentaria in secundam Digesti novi partem*, a Dig. 46. 3. 99, *de solutionibus*, l. *Paulus*, nn. 1-3, Lugduni, 1595, fol. 92 r.

²²⁸ Bartolo, *De regimine civitatis*, in Quaglioni 1983, p. 170.

²²⁹ Bartolo, *De represaliis*, in *Tractatus, questiones, consilia*, Venetiis, 1600, vol. X delle *Opere*.

le distinzioni – secondo un'architettura concettuale che sembra talvolta imitare la selva intricata dei pinnacoli sovrapposti, tipica delle coeve cattedrali gotiche – in Bartolo le distinzioni non sono mai il frutto di scelte nominali o arbitrarie, bensì la meditata risposta del giurista alle esigenze di giustizia e di certezza cui deve rispondere la soluzione di ogni problema giuridico, teorico o pratico che sia.

Ai pregi di profondità e di chiarezza di cui si è detto si deve la fortuna immensa goduta dall'opera di Bartolo nell'arco di oltre due secoli, in ogni parte d'Europa ove si affermò il diritto comune. «Nullus bonus iurista nisi bartolista», era questo un detto comune, e non meno di 60 edizioni si ebbero delle sue opere (Lepsius in DBGI, I, 177-180). Innumerevoli furono gli autori che si ispirarono al grande giurista di Sassoferrato, anche se con risultati molto spesso troppo lontani dalle qualità del modello. L'autorità sua fu tale che si giunse in qualche caso ad affermare in via legislativa – così accadde in Portogallo [Almeida Costa 2005] – l'obbligo di attenersi all'opinione di Bartolo in caso di discordanza tra diversi giuristi: come nell'età postclassica la «Legge delle citazioni» aveva disposto nei riguardi di Papiniano. E «bartolismo» si disse in Europa – come vedremo – il metodo degli epigoni della scuola del Commento, in contrapposizione con quello di altre correnti di pensiero giuridico.

4. Baldo e i Commentatori fra Tre e Quattrocento

A Perugia Bartolo ebbe per allievo uno studente originario di questa città, Baldo degli Ubaldi (1327-1400; Cortese in DBGI, I, 148-152). Nominato a sua volta maestro, Baldo insegnò in diverse Università – tra le quali Perugia, Pisa, Firenze, Padova, Pavia – e divenne nel corso degli anni il professore di diritto civile più celebre (e meglio pagato) dell'Italia di fine Trecento. La sua lunga esistenza si chiuse con un decennio di insegnamento a Pavia, ove i Visconti avevano di recente fondato uno Studio generale presso il quale la presenza di Baldo fu reputata essenziale per far acquisire alla Facoltà giuridica ticinese il prestigio delle Università già da tempo affermate.

Il temperamento scientifico di Baldo è molto differente da quello del suo grande maestro. Tipico del giurista perugino è il ricorso ad una terminologia filosofica di origine aristotelico-scolastica: ad esempio, l'uso frequente delle categorie di «causa efficiente» e di «causa finale» a proposito dei contratti. Anche la categoria tanto problematica dell'equità («*aequitas*») è ampiamente utilizzata da lui [Horn 1968]. Inoltre Baldo illustrò dalla cattedra, nella sua lunga attività di insegnamento, non solo il *Corpus iuris* (che commentò quasi integralmente), ma anche il diritto canonico e il diritto feudale: compose infatti un commentario ai primi tre libri delle Decretali di Gregorio IX, nonché

un commentario ai *Libri Feudorum* licenziato a Pavia nel 1393. Ancora, Baldo fu il primo giurista di spicco a dedicare una particolare attenzione ai rapporti ed agli istituti giuridici del diritto commerciale, che si stava formando proprio allora per via consuetudinaria nell'Italia dei comuni, al di fuori degli stampi del diritto romano, e che il giurista perugino conosceva per essere stato tra l'altro avvocato della potente corporazione dei mercanti di Perugia²³⁰.

Non di rado traspare, dalle teorie e dalle opinioni del giurista perugino, la diversa realtà dell'Italia del secondo Trecento, ormai caratterizzata dal consolidamento del regime signorile. Quando, ad esempio, Baldo affronta il nodo delle autonomie cittadine, la sua impostazione – pur animata da alcuni accenti singolarmente moderni²³¹ – risulta assai più riduttiva di tali autonomie²³² rispetto alle tesi (tra loro peraltro divergenti) propugnate da Ranieri da Forlì e da Bartolo da Sassoferrato alcuni decenni prima [Storti Storchi 1991]. Così come è avvertibile, nella sua tarda Lettura ai *Libri Feudorum* composta a Pavia, il riflesso della Signoria dei Visconti, allora nella sua fase di massima potenza, la quale si stava avvalendo largamente dello strumento feudale [Chittolini 1979].

Baldo fu anche fecondissimo autore di *consilia*. La sua fama di professore gli procurò infatti innumerevoli richieste di pareri legali da parte di privati ed anche da parte di autorità pubbliche. Egli non disdegnava i vantaggi pecuniari che la sua grande fama di giurista gli consentiva di conseguire: accingendosi a spiegare agli studenti la materia delle sostituzioni ereditarie, egli avrebbe affermato che i *consilia* da lui forniti in questa materia gli avevano già portato un

²³⁰ Baldo, *Commentaria in quartum et quintum Codicis libros*, a Cod. 4. 18 *de constituta pecunia*, in rubr., fol. 39va, Lugduni, 1585. Il commento inizia con la dichiarazione: «quia advocatus sum artis mercantiae, ideo ponam hic super rubricam quandam summulam quae proprie respicit facta mercatorum». Sui *signa* individuali e sociali in Baldo e nei Commentatori cf. Mazzarella 2005.

²³¹ Ben nota è l'argomentazione (che Calasso definì «sublime sillogismo») con la quale Baldo esprime la tesi che il popolo non necessita di autorizzazione superiore per esercitare la potestà statuyente: «quia populi sunt de iure gentium, ergo regimen populi est de iure gentium [...], sed regimen non potest esse sine legibus et statutis, ergo eo ipso quod populus habet esse, habet per consequens regimen in suo esse, sicut omne animal regitur a suo spiritu proprio et anima» (Baldo, *Commentaria in primam Digesti veteris partem*, a Dig. 1. 1. 9 *de iustitia et iure*, l. *omnes populi*, n. 4, Lugduni, 1585).

²³² Infatti l'argomentazione riportata nella nota precedente, pur così efficacemente espressa, non rappresenta l'opinione personale di Baldo. Dopo aver enunciato una serie di argomenti in senso contrario – a sostegno della tesi per la quale il popolo non può legiferare senza il consenso del principe – Baldo alla fine esprime la sua opinione, alquanto restrittiva delle autonomie: nessuna norma che direttamente o indirettamente tocchi le prerogative del principe può essere ammessa senza la previa autorizzazione del principe stesso (Baldo, alla l. *omnes populi* [nota prec.], nn. 15-18).

guadagno di oltre 15 mila ducati²³³. Non sorprende pertanto che il giurista perugino a tali richieste abbia dato sempre pronta risposta, redigendo nel corso degli anni della sua lunga esistenza migliaia di *consilia*. Solo gli editi sono oltre 2500 – cui si aggiungono molte centinaia di consigli tuttora inediti [V. Colli 1998] – che spaziano in tutti i campi del diritto, a cominciare dal diritto civile (numerossimi quelli in tema di dote, di successioni, di contratti) al diritto penale, alle procedure, al diritto pubblico.

Si tratta di un insieme imponente di pareri legali, ricchi di spunti dottrinali sovente innovatori. Essi costituiscono una miniera ancora quasi inesplorata per la conoscenza di tanti aspetti del diritto e della società del secondo Trecento italiano. Talora traspare, al di là del forbito ragionamento tecnico per ottenere il quale il parere è stato richiesto al più autorevole giurista del tempo, l'impostazione dottrinale ma anche la personale sensibilità del professore: ad esempio quando – al termine di una dotta argomentazione sui limiti della pace privata, relativa a un castello fortificato presso Mantova, nella quale aveva ritenuto che l'opera non costituisse una «rottura della pace» – egli formula, in coerenza con il parere sottoscritto, l'auspicio che su un terreno alquanto pericoloso quale è quello della rottura della pace, «a causa delle guerre non si rovini quel Paradiso che è l'Italia»²³⁴.

Lungo un arco di oltre due secoli, dal primo Trecento al primo Cinquecento, la Scuola del Commento mantenne in Italia il ruolo dominante nella scienza giuridica, nell'università e nella stessa pratica del diritto, là dove questa si avvaleva dei pareri della dottrina. Tra i molti professori che insegnarono nelle università più prestigiose – in Italia anzitutto Bologna, Padova, Pisa, Perugia, Pavia, Siena, Napoli, Ferrara – alcuni ebbero, come è naturale, fama più alta e influenza maggiore. Gli Studi cercarono – con l'incentivo allettante di uno stipendio maggiorato – di accaparrarsene l'insegnamento, poiché gli studenti (fonte di ricchezza e di prestigio per la città) erano attratti dalla fama del docente, ed erano pronti a trasmigrare pur di seguire le lezioni di un maestro celebre. La speciale forma letteraria della

²³³ Lo riferisce Alessandro Tartagni (*In primam et secundam Digesti Infortiati partem commentaria*, Venetiis, 1595), a Dig. 28. 6, *De vulgari et pupillari substitutione*, in rubr., fol. 87vb. Tartagni riferisce il fatto rinviando al commentario di Raffaele Cumano, che lo avrebbe udito direttamente dalla voce di Baldo. Tuttavia nel passo indicato dal Tartagni l'edizione da me consultata di Raffaele non ne fa cenno (Rafaelis Cumani, *Commentationes in Infortiatum*, Lugduni, 1554, a Dig. 28. 6, *De vulgari et pupillari substitutione*, in rubr., fol. 81v).

²³⁴ «Quia istae disputationes possent esse periculosae quo ad status totius Italiae [...] suadeo omnem materiam suspicionis removeri et pacem sine insidiis servari [...] ut propter guerras Paradisus Italiae non dissolvatur. Baldus» (Baldo, *Consilia sive responsa*, Venetiis, 1575, rist. an. Torino, 1970, parte II, n. 195, fol. 53va).

repetitio (di cui si sono già ricordati alcuni esempi a proposito di Revigny e di Bartolo) consisteva nel dedicare a una legge del Codice o del Digesto una trattazione per così dire monografica e approfondita. I grandi Commentatori vi si cimentarono spesso, anche perché questa forma costituiva un mezzo di affermazione e di concorrenza sul quale veniva misurata la capacità di un professore, in un ambiente universitario nel quale le sedi lottavano per accaparrarsi i docenti migliori. Più tardi si ebbero anche imponenti raccolte a stampa di *repetitiones* civilistiche e canonistiche²³⁵.

Ma l'influenza esercitata nel tempo da alcuni giuristi è soprattutto legata alla redazione di opere scritte, frutto dell'attività didattica ed anche dell'attività consulente da loro esplicata. Come per Bartolo e per Baldo, i commentari e le raccolte di *consilia* dei maggiori Commentatori vennero utilizzate a lungo trascrivendole in manoscritto, sino a travasarsi, dalla fine del Quattrocento in poi, in pubblicazioni a stampa: e sarà questa, come vedremo, una svolta cruciale per la cultura giuridica europea.

Ci limitiamo qui a richiamare solo alcuni nomi, scelti tra quelli dei giuristi di maggior rilievo tra i tanti dei quali ci sono giunte le opere.

Per la prima metà del Trecento, l'età di Bartolo, ebbero alta fama, tra gli altri, i bolognesi Jacopo Butrigario (m. 1348), che di Bartolo stesso era stato uno dei maestri a Bologna, e Jacopo da Belviso (m. 1335). Quest'ultimo fu professore a Napoli ed ivi consigliere di re Carlo d'Angiò, quindi a Bologna, Siena, Perugia e autore di una Lettura alle Novelle e di un commento ai *Libri Feudorum*; autore di un'importante Lettura *Super usibus feudorum* fu Andrea da Isernia.

Sono inoltre da ricordare, tra gli altri: il lodigiano Oldrado da Ponte (m. 1343?), autore di una raccolta celebrata di *consilia* [Valsecchi 2000]; Ranieri da Forlì (m. 1358), anch'egli maestro di Bartolo e più tardi suo antagonista in disputazioni accademiche e in opinioni dottrinali su punti controversi di diritto (ad esempio, in tema di teoria degli statuti); il pisano Francesco Tigrini (m. 1359), celebre per la sua memoria (ma la prodigiosa capacità di memorizzare le fonti romanistiche fu caratteristica dell'intera Scuola, dai Glossatori ai Commentatori).

Alberico da Rosciate (m. 1354), avvocato di Bergamo ed autore di una compilazione statutaria per la sua città [Storti Storchi 1984], oltre che tra i primi studiosi di Dante, negli anni avanzati si dedicò alla stesura di commentari al *Corpus iuris* nei quali inusualmente utilizzò con larghezza anche il diritto canonico accanto al civile; non fu mai professore, e la sua opera venne particolarmente apprezzata

²³⁵ *Repetitionum seu commentariorum in varia iurisconsultorum responsa volumenum primum (-octavum)*, Lugduni, 1553, excudebat Claudius Seruanus, 9 volumi.

da giudici e avvocati, tanto da meritare all'autore la qualifica di «*magnus practicus*». Non fu professore neppure l'abruzzese Luca da Penne (m. 1381), già studente a Napoli e quindi avvocato e giudice nella sua terra d'origine, autore di un commentario notevolissimo agli ultimi tre libri del Codice, che erano stati alquanto trascurati dalla dottrina²³⁶: un'opera nella quale sono espresse con lucidità alcune teorie innovatrici sul terreno del diritto pubblico.

Tra la fine del Trecento e l'inizio del Quattrocento visse Bartolomeo da Saliceto (m. 1412), professore a Bologna, Padova, Ferrara, ove dovette esulare per motivi politici, negli anni tormentati della signoria viscontea su Bologna; nato in una famiglia bolognese di giuristi (lo zio Riccardo da Saliceto era stato uno tra i professori più stimati del suo tempo: Pace [1995]), Bartolomeo fu l'autore di una grande *Lectura Codicis* alla quale lavorò per quasi vent'anni: forse il più completo commento che la scuola abbia lasciato sui fondamentali primi nove libri del Codice giustiniano. Suo allievo fu il piacentino Raffaele Fulgosio (m. 1427)²³⁷, anch'egli celebrato autore di commentari, al pari del suo omonimo comasco Raffaele Cumanò. Molto noto fu anche Giovanni Nicoletti da Imola (m. 1436), professore a Bologna, Ferrara, Padova alternativamente per il diritto canonico e per il civile: in questa età, alcuni maestri laureati «in utroque iure» svolsero infatti in entrambi i settori il loro compito didattico e scientifico. Il metodo applicato era il medesimo per i due diritti.

Va annoverato tra i massimi giuristi di questa età Paolo di Castro (m. 1441; Cortese in DBGI, II, 1505). Già allievo di Baldo a Perugia e quindi professore per anni ad Avignone (1394-1412) – ma anche a Siena, Bologna, Perugia, Padova e Firenze (ove nel 1415 svolse tra l'altro l'incarico di riformare gli statuti cittadini) – Paolo di Castro scrisse fini commentari al Digesto ed al Codice e fu autore di *consilia* attentamente meditati nei quali, a differenza di altri non meno celebri giuristi, egli si sforzò di evitare ogni contraddizione con le tesi sostenute in sede dottrinale. Una generazione più tardi, l'imolese Alessandro Tartagni (m. 1477), allievo di Giovanni Nicoletti e di Paolo di Castro, legò il suo nome soprattutto ad una vasta raccolta di *consilia* da lui stesso raccolti in sette libri, a lungo utilizzati dalla successiva dottrina.

Pochi autori ebbero nel Quattrocento la fama di cui godette Francesco Accolti (1418-1486), detto Aretino a causa della sua città d'origine: dotto non solo nelle materie giuridiche ma anche nelle lettere (fu tra l'altro allievo del grande umanista Francesco Filelfo); professore a Bologna, Firenze, Siena, Pisa, l'Aretino fu tra l'altro

²³⁶ Ma si veda, per l'età della Glossa, Conte 1990.

²³⁷ Cable [2015] ricostruisce l'attività didattica e scientifica ma anche la partecipazione di Fulgosio al Concilio di Costanza nel 1414-1415.

legato a Lorenzo dei Medici. Si segnalò soprattutto per la capacità di elaborare analisi sottili ed esaurienti sui testi antichi – poteva dedicare anche un intero anno all'illustrazione di un solo titolo del Digesto – cui peraltro pare non corrispondesse un'eguale abilità a districarsi nelle faccende pratiche di questo mondo²³⁸. Il suo allievo Bartolomeo Sozzini, appartenente a una famiglia senese di giuristi, anch'egli dotato di buona cultura classica, fu amico del poeta Angelo Poliziano e professore molto reputato: il suo insegnamento si esercitò tra le università toscane di Siena, Firenze, Pisa.

Infine, altamente celebrati furono, alla fine del Quattrocento, due giuristi di origine lombarda. Il milanese Filippo Decio (1464-1536), allievo a Pavia del fratello Lancelotto e di Giasone del Majno, rivelò presto, ancora studente, la qualità specifica che lo avrebbe reso famoso nelle università in cui fu chiamato ad insegnare: una formidabile capacità dialettica nelle disputazioni allora di moda tra i professori, tale da fargli vincere regolarmente le tenzoni accademiche e da attirargli così l'ammirazione degli studenti, ma anche l'antipatia quando non addirittura l'odio dei colleghi di Pisa, Siena, Padova, Pavia, Lione, Valenza nel Delfinato, ove fu professore reputato e lautamente retribuito²³⁹. Insegnò anche il diritto canonico e lasciò commentari civilistici e *consilia*; fu tra gli altri suo allievo il grande storico e politologo Francesco Guicciardini.

Insegnò invece quasi sempre a Pavia, lungo un arco di tempo di circa mezzo secolo, Giasone del Majno (1435-1519), di famiglia milanese. Egli acquisì con gli anni una reputazione tale che i suoi pareri vennero richiesti con insistenza anche da sovrani, papi e grandi personaggi; il re di Francia in persona, Luigi XII, di passaggio in Lombardia, si recò ad ascoltare una sua lezione. Il pregio principale dei Commentari di Giasone al Digesto ed al Codice consiste nell'accuratissima ricognizione delle diverse opinioni dottrinali espresse dagli autori che l'avevano preceduto. In certo senso i suoi scritti, più volte ristampati e destinati a lunga fortuna, concludono l'età dei grandi Commentatori.

²³⁸ «In agilibus mundi nihil valebat»: così giudicava un giurista contemporaneo [Savigny 1856, vol. II, p. 721].

²³⁹ Evidentemente non insensibile al prestigio che riteneva gli derivasse dagli emolumenti con i quali alcune università se ne disputarono i servizi, Filippo Decio volle addirittura la cifra del suo stipendio incisa nel suo epitafio che tuttora si conserva a Pisa [Spagnesi 1993, p. 221].